



ART. 1

Origini – Denominazione - Sede

E' costituita, ai sensi dell'Art. 14 e seguenti del Codice Civile, la "Fondazione Visconti Venosta - ONLUS", Residenza Sanitaria Assistenziale per persone anziane e organizzazione non lucrativa di utilità sociale

La Fondazione prosegue, senza soluzione di continuità, l'opera svolta nelle varie forme dal Pensionato Anziani "Visconti Venosta" di Grosio che fu eretto in Ente Morale con R.D. del 7 ottobre 1891 con la denominazione "Ospizio Visconti Venosta per vecchi e cronici"

L'Ente ha sede legale in Grosio, provincia di Sondrio, in Via Alfieri n. 20, e persegue le proprie finalità nell'ambito della Regione Lombardia.

L'Ente potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie.

La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ART. 2

Scopi istituzionali

La Fondazione non ha scopo di lucro e opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, offrendo assistenza socio-sanitaria nei confronti di persone adulte e/o anziane di ambo i sessi, disabili, fragili, non autosufficienti totalmente o parzialmente, sofferenti di limitazioni nell'esercizio delle comuni funzioni psichiche o fisiche.

La Fondazione svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, con

particolare riferimento alla tutela dei soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche psichiche e familiari del proprio territorio.

La Fondazione persegue le proprie finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.460.

ART. 3 **Attività strumentali**

La Fondazione adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali, socio sanitari e sanitari di natura residenziale per la tutela delle persone svantaggiate, oggetto del proprio scopo istituzionale.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può:

- organizzare ed erogare servizi e prestazioni di ricovero pieno, ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare sia di carattere sanitario che sociale;
- promuovere e sostenere le attività di volontariato;
- cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività;
- prendere tutte le iniziative atte a raggiungere gli scopi precisati quali ad esempio:
 - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in

all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato o determinato continuano ad applicarsi, fino alla determinazione di un autonomo comparto di contrattazione, i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti alla data di adozione del presente Statuto.

Il personale dipendente a tempo indeterminato avrà la facoltà di optare a quale istituto previdenziale essere iscritto ai fini pensionistici ed inoltre di richiedere alla gestione ex INADEL dell'istituto INPDAP la corresponsione del TFS o del TFR, liquidazione di fine servizio ai dipendenti pubblici.

Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data del Decreto Regionale di approvazione.

ART. 22 **Norme speciali**

A cura dell'Ente si farà celebrare ogni anno un ufficio solenne nella Chiesa Parrocchiale a memoria del Fondatore dell'Ente e di tutti i benefattori.

ART. 23 **Disposizioni finali**

Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente statuto si applicano le norme previste in tema di enti non commerciali civilmente riconosciuti ed in particolare di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.



ART. 20

Trasformazione, devoluzione patrimoniale

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo annuale. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 C.C..

Il Consiglio, nell'eventualità dell'esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere, nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore che provvederà allo scioglimento dell'ente ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre ONLUS indicate dal Consiglio stesso o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'Organo di controllo di cui all'art.3, c. 190 della L. 662/96 e successive modificazioni.

ART. 21

Norme transitorie

Il Consiglio di Amministrazione in carica prima della trasformazione e il Funzionario attualmente incaricato con la qualifica di Segretario rimangono tali sino



proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte dell'attività;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciale.

ART. 4

Destinatari

La Fondazione riconosce, per l'accoglienza nella Casa di Riposo, un diritto di priorità ai cittadini residenti nel Comune di Grosio pur erogando i propri servizi anche a tutti gli altri anziani o persone adulte non residenti, compatibilmente con le disponibilità e le esigenze degli ospiti.

ART. 5

Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dagli inventari redatti rispettivamente in data 31.12.2002 e 10.10.2003, approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 31 del 22 ottobre 2003.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il con-



seguimento degli scopi istituzionali;

- contributi a destinazione vincolata.

L'Amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità di sua trasformazione.


L'Ente ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o ad essa connesse direttamente.

ART. 6 **Mezzi finanziari**

L'Ente provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- a) con redditi derivanti dal patrimonio;
- b) con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- c) con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, con contributi pubblici e privati e altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla fondazione, non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- e) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, in osservanza della lett. e), comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 4-12-1997 N. 460.



ART. 18 **Il Segretario Direttore**

Il Segretario Direttore, qualora richiesto, verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente fra personale non dipendente in possesso del diploma di laurea, adeguata professionalità, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale maturata nel settore pubblico o privato.

Il Segretario Direttore sovrintende all'organizzazione e gestione dell'Ente; ha le attribuzioni previste da norme regolamentari. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio. Risponde del proprio operato direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.

ART. 19 **Revisore**

La Fondazione nomina con delibera di consiglio un Revisore contabile, individuato tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili, sulla base dei curricula presentati e con atto motivato sulla base dell'esperienza dimostrata in materia di contabilità degli enti non commerciali.

Il Revisore vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio d'esercizio e ogni altro documento contabile, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Egli può assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Revisore dura in carica lo stesso numero di anni del Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato solo per la durata di un secondo mandato.

Al Revisore spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, lettera c) del Decreto Legislativo 460/97

- 
- l) tenere ed aggiornare l'inventario
 - m) deliberare gli acquisti e le vendite immobiliari, le accettazioni di liberalità, l'assunzione di obbligazioni, le operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni di ipoteche;
 - n) deliberare gli interventi in altri Enti o Società di qualsiasi tipo;
 - o) approvare i regolamenti per il funzionamento dei Servizi Amministrativi e Contabili, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa ai dipendenti, sulla base di attribuzioni di budget e/o progetti e altri regolamenti interni, tra cui quello relativo all'ordinamento, gestione e organizzazione del personale;
 - p) approvare le modifiche statutarie e regolamentari;
 - q) adottare i provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle normative di legge e del contratto collettivo, salvo atto di delega;
 - r) conferire deleghe di parte dei propri poteri;
 - s) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Con apposito Regolamento interno il Consiglio fissa le disposizioni che disciplinano, in armonia con il presente Statuto, l'erogazione dei servizi e prestazioni di competenza della Casa di Riposo. Detto regolamento disciplina in particolare l'ammissione, la permanenza, la dimissione e le norme di comportamento degli Ospiti. Sono inoltre disciplinati gli orari e le modalità di visita da parte dei parenti degli Ospiti.

Il Regolamento disciplina anche le norme di comportamento del personale dipendente o convenzionato.

ART. 7 Organi Amministrativi

Sono organi della Fondazione:

1. Il Presidente;
2. Il Consiglio di Amministrazione;
3. Il Revisore dei Conti.

ART. 8 Il Presidente


Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno e la seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età. Il Vice Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno. Il Presidente non può essere revocato.

ART. 9 Compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto,
- f) esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via ge-





nerale dal Consiglio di Amministrazione; esercitare altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari;

- g) assumere, nei casi d'urgenza ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile e comunque entro i successivi 30 giorni;

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Se il Presidente ed il Vice Presidente fossero contemporaneamente assenti ad esercitare la carica, le funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di età.

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 5 membri, compreso il Presidente e risulta così costituito:

- ♪ Membro di diritto: il Consigliere, in carica prima della trasformazione, nominato quale successore del fondatore Marchese Emilio Visconti Venosta. A perenne ricordo dello stesso ogni nomina successiva avverrà per designazione scritta di nominato in nominato. Nel caso in cui, chi fosse nominato rinunci all'incarico, lo stesso designerà chi gli deve succedere nel medesimo; tale rinuncia e designazione dovranno risultare da apposito atto scritto; in caso di mancanza, per qualsiasi motivo della nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà a designare un nuovo membro;



Il Consiglio di Amministrazione può delegare la gestione ordinaria e le sue attribuzioni in materia di gestione, fatta eccezione per le competenze non delegabili per legge, al Segretario Direttore, se nominato, o a due dipendenti di ruolo, in relazione alle rispettive competenze, appartenenti all'area delle posizioni organizzative dei servizi amministrativi e sanitari.

ART. 17

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente. In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spetta ad esso:

- a) determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- b) nominare il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- c) definire gli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- d) deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;
- e) formare ed approvare il Bilancio di esercizio ed ogni altro documento contabile previsto dalla normativa vigente per le fondazioni;
- f) fissare annualmente le rette degli ospiti e i corrispettivi per i servizi prestati;
- g) approvare le convenzioni con le Istituzioni operanti nel settore di competenza;
- h) nominare procuratori, funzionari, dipendenti, revisore dei conti;
- i) nominare il Segretario Direttore della Fondazione e definire il suo inquadramento giuridico e retributivo;
- j) autorizzare il Presidente a stare in giudizio;
- k) deliberare la destinazione dei fondi patrimoniali;



ART . 15

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale, a voto segreto quando riguardano persone.

Per le proposte di modifiche dello Statuto e di scioglimento dell'Ente, per le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni del patrimonio e per la nomina del membro di diritto in rappresentanza della Famiglia Visconti Venosta, nell'ipotesi indicata in calce all'art. 10, comma 1 punto 1, è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti e la proposta si intende approvata con la maggioranza dei due terzi dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Alla deliberazione non possono prendere parte i Consiglieri che abbiano per conto proprio o di terzi interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

Il Segretario Direttore, se nominato, o un dipendente dell'Ente incaricato dal Presidente, provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

ART. 16

Indirizzo politico - amministrativo e controllo

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo politico amministrativo e di gestione della Fondazione.



- ♪ Membro di diritto: il preposto Parroco pro-tempore della Parrocchia di Grosio;
- ♪ Un Membro nominato dal Consiglio per gli affari economici della Parrocchia di San Giuseppe in Grosio;
- ♪ Due Membri nominati dal Comune di Grosio.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni decorrenti dalla data della deliberazione di insediamento dell'organo collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente. L'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro 15 giorni dal completamento delle nomine dei nuovi amministratori; la data della deliberazione di insediamento del Consiglio di Amministrazione costituisce termine iniziale della durata dello stesso per il periodo fissato dallo Statuto. In sede di prima applicazione, la nomina dei membri suindicati, da parte degli aventi diritto, deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta del Presidente uscente.

Al Presidente, al Vice presidente, ai Consiglieri spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, in modo anche differenziato in ragione dei compiti affidati, nei limiti di cui all'art.10, comma 6 lettera c) del D. Lgs. 460/97, fatta salva la facoltà individuale di rinuncia con il solo diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

ART. 11

Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei membri di diritto, restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di



Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente e sono rieleggibili, senza interruzione, una sola volta; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Qualora, nei termini previsti, siano stati nominati solo alcuni dei nuovi Consiglieri, l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione ha ugualmente luogo se risulta nominata la metà più uno di essi. In tal caso, e sino all'integrazione dell'organo con i due Consiglieri mancanti, le funzioni di Presidente sono svolte temporaneamente dal Consigliere Anziano così come inteso all'art. 9.

ART. 12

Decadenza e cessazione dei Consiglieri

In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, (mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione) il Presidente, previa deliberazione del Consiglio stesso, ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

ART. 13

Incompatibilità alla carica di Consigliere

Sono incompatibili come membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione i soggetti che si

trovano nelle condizioni analoghe e similari a quelle previste dall'art. 58 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, dall'art. 2382 del Codice Civile.

Sono altresì incompatibili con la carica di membro del Consiglio di amministrazione il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri del Comune di Grosio nonché i dipendenti della Fondazione.

Le incompatibilità devono essere rimosse entro 30 giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica.

ART. 14

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno per l'approvazione, nei termini previsti dalla vigente normativa, del Bilancio di esercizio e Consuntivo annuale; in tutti gli altri casi o su richiesta scritta e motivata di almeno tre Consiglieri si raduna in seduta straordinaria; il Consiglio di Amministrazione è convocato d'urgenza quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili che rendano necessaria l'adunanza.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima delle sedute ordinarie, almeno tre giorni prima delle sedute straordinarie e 24 ore prima delle adunanze convocate d'urgenza.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

